

IMPOSTE E TASSEdi **MARTINA BERTOLINELLI****Come sarà il regime forfetario al 20% sopra ? 65.000**

Il documento conclusivo sulla riforma fiscale del 30.06.2021 definisce una nuova forma di tassazione agevolata per il lavoro autonomo.

La Commissione europea ritiene opportuno che il sistema fiscale italiano conservi un regime agevolato e semplificato per le piccolissime imprese e i lavoratori autonomi a un livello di fatturato di 65.000 euro all'anno e aliquota proporzionale al 15%, tranne per i primi 5 anni ad aliquota al 5%. **L'attuale regime forfetario** presenta, tuttavia, alcune criticità. In caso di superamento della soglia massima dei ricavi e compensi annuali per l'accesso e il mantenimento del regime agevolato, il contribuente transita, per l'anno successivo, al **regime ordinario** Irpef con un conseguente aggravio sia in termini di tassazione che di maggiori adempimenti.

Pertanto, l'attuale assetto del regime forfetario finisce con l' **inibire la crescita** dimensionale delle piccole imprese, contrastando l'obiettivo fondamentale della riforma, vale a dire la promozione della crescita economica.

La Commissione ritiene dunque utile l'introduzione di un meccanismo che non ostacoli la crescita del fatturato delle microimprese, dei professionisti, dei lavoratori autonomi, mediante l'introduzione di un **regime transitorio** che accompagni il contribuente verso la transizione al regime ordinario di tassazione Irpef. In particolare, si raccomanda, per il caso in cui un contribuente, in un determinato periodo di imposta, consegua un ammontare di ricavi o compensi superiore all'attuale soglia di € 65.000 ma inferiore a un **tetto opportunamente individuato**, l'introduzione di un regime opzionale (con scelta irrevocabile del soggetto passivo) per la continuazione del regime forfetario nei 2 periodi di imposta successivi, a condizione che in ciascuno di questi periodi il contribuente dichiari un volume d'affari almeno il 10% superiore rispetto a quello di ciascun anno precedente.

Di conseguenza, le **aliquote** dell'imposta sostitutiva previste ai cc. 64 e 65. L. 23.12.2014, n.190, potranno essere aumentate, per il biennio in questione, rispettivamente, dal 15% al 20% e dal 5% al 10%.

La Commissione raccomanda di concedere in favore del contribuente, quale ulteriore misura di accompagnamento, la **limitazione dei poteri di accertamento** dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 39, c. 2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, per il periodo di vigenza dell'opzione; al termine del biennio agevolato, i contribuenti che hanno esercitato l'opzione uscirebbero definitivamente dal regime forfetario.